

Sent. 1268/06

1005/06



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE**

Il Giudice della Sez.4° Civile del Tribunale di Milano dr.ssa M.L.Padova, quale Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 7672/2003 R.G., avente ad oggetto una domanda di petizione di eredità promossa da

[REDACTED]

Tutti con l'avv. [REDACTED]

- ATTORI -

CONTRO

[REDACTED] con l'avv. [REDACTED]

- CONVENUTA -

CONCLUSIONI: per tutte le parti come nei rispettivi fogli allegati al verbale di udienza 28.09.2005.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg.ri [REDACTED]

tw

convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la sig.ra [REDACTED] esponendo: 1) che in data 04.02.2001 era deceduto in [REDACTED] a il sig. [REDACTED]; 2) che il de cuius non aveva lasciato alcuna disposizione di ultima volontà; 3) che pertanto unici eredi legittimi dello stesso, in parti uguali tra loro e con riferimento al ramo materno, erano gli attori, quali parenti più prossimi, ai sensi degli artt. 565 e 572 c.c.; 4) che la convenuta, alla morte del sig. [REDACTED], si era curata della "*dismissione dell'abitazione del Defunto, provvedendo altresì ad asportare tutti i mobili, arredi e valori esistenti all'atto del decesso, senza nulla consegnare, né riferire agli eredi legittimi*"; 5) che la convenuta, sia prima che dopo la morte del [REDACTED], aveva compiuto prelievi di somme dal c/c intestato al de cuius, per un totale complessivo di € [REDACTED]; 6) che la sig.ra [REDACTED] benché richiesta dagli interessati anche tramite il loro legale, non aveva dato agli eredi alcun conto dei beni mobili, arredi e valori anche in denaro esistenti alla data della morte del de cuius. Tutto ciò premesso, gli attori chiedevano dunque che, previo accertamento della loro qualità di eredi legittimi, la convenuta fosse condannata alla consegna in loro favore dei beni mobili, arredi e valori esistenti all'atto della morte del sig. [REDACTED] - di cui essa convenuta aveva il possesso-, oltre alle somme meglio precisate in citazione (ovvero altre maggiori o minori che sarebbero risultate in corso di causa), con interessi e rivalutazione.

In subordine all'azione ex art.533 c.c. gli attori coltivavano le stesse domande restitutorie anche ai sensi dell'art.948 c.c., ovvero - in via ulteriormente subordinata - ex art. 2041 c.c. per i corrispondenti valori.

Si costituiva in giudizio la convenuta contestando la fondatezza delle argomentazioni e delle domande svolte ex adverso, di cui chiedeva il rigetto con il favore delle spese di lite.

Non veniva dato ingresso alle istanze istruttorie delle parti e quindi la causa passava in decisione sulle conclusioni dalle stesse rassegnate e come precisate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli attori chiedono in via principale l'accertamento della loro qualità di eredi legittimi di [REDACTED] e la conseguente condanna della convenuta alla consegna in loro favore dei beni mobili,

arredi e valori esistenti all'atto della morte del de cuius. Il tenore di tali domande impone di ricondurre l'azione da essi proposta nell'ambito della previsione normativa di cui all'art.533 c.c.. Invero, l'azione di petizione ereditaria ha natura prevalentemente recuperatoria, essendo il riconoscimento della qualità di erede, cui essa tende, strumentalmente diretto all'ottenimento dei beni ereditari, intesi come universum ius defuncti.

Ne consegue che la legittimazione degli attori a proporre le domande azionate in questa sede discende proprio dalla loro allegata qualità di eredi legittimi del de cuius. Ora, il Supremo Collegio - seguendo un orientamento oramai consolidato - ha affermato anche di recente (cfr. Cass. 11/01/2005 n.379; Cass. 27/06/2005 n.13738) che *"in tema di 'legitimatio ad causam', colui che promuove l'azione (o specularmene vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art.2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto ad agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi dell'art.565 e segg. c.c."* (conf. Cass. 30.10.1992 n.11813).

Vertendosi - quanto alla legitimatio ad causam - in tema di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 05.11.1997 n.10843; Cass. 09.07.2001 n.9289; Cass. 05.05.2003 n.6787), essa va posta in via preliminare rispetto all'esame di ogni ulteriore profilo. Né riveste alcuna rilevanza sul punto la circostanza che parte convenuta abbia contestato la legittimazione attiva degli attori unicamente in sede di comparsa conclusionale, atteso che tale eccezione può solo assumere la funzione di mera sollecitazione dell'esercizio del potere officioso del giudice.

Gli attori hanno prodotto il certificato di morte di [REDACTED] [REDACTED] la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da [REDACTED] in data 15.02.01 e fondano sulle dichiarazioni contenute in quest'ultimo atto la prova della loro qualità di eredi del de cuius.

Ritiene questo giudice che l'onere probatorio incombente sugli attori in punto di legittimazione attiva non sia stato da essi adeguatamente assolto. Invero – secondo il consolidato orientamento del Supremo Collegio già richiamato – l'onere in parola va assolto esclusivamente mediante la produzione degli atti dello stato civile dai quali sia possibile desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che solo legittima alla successione nei limiti tassativamente stabiliti dagli art.565 e segg. c.c..

Inidonea allo scopo voluto è stata in particolare ritenuta la denuncia di successione (peraltro non prodotta in questo giudizio), in quanto atto prettamente fiscale (Cass. 04.05.1999 n.4414); ma ritiene questo giudice che a maggiore ragione inidonea debba essere considerata anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, avendo quest'ultima una valenza puramente amministrativa, limitata alle sole ipotesi espressamente – e dunque tassativamente - stabilite dalla legge speciale e dalle quali esula il caso che qui interessa.

D'altro canto non si può non osservare che gli attori affermano in citazione che il de cuius è deceduto senza avere lasciato testamento e che dunque *“allo stato unici eredi legittimi ab intestato, in parti uguali tra loro e con riferimento al ramo materno, sono i parenti più prossimi”*, appunto essi attori. E nella dichiarazione sostitutiva sopra menzionata si legge la medesima dizione. Ora, la qualità di erede è una qualificazione giuridica che discende dall'appartenenza alla categoria dei successibili ex art.565 e segg. c.c. (Cass. 13.08.1982 n.4599). Per tale ragione la giurisprudenza di legittimità è uniforme nel ritenere che il rapporto di parentela debba essere dimostrato mediante le risultanze degli atti dello stato civile, poiché la parentela ed il vincolo tra le persone che hanno in comune uno stesso stipite si deve desumere da tutti i rapporti di filiazione atti a dimostrare la discendenza del de cuius e del preteso chiamato all'eredità da uno stipite comune (Cass. 04.10.1971 n.2711; Cass. 06.10.1973 n.2506). Dunque la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avrebbe dovuto avere ad oggetto l'enunciazione del rapporto parentale con il de cuius ed avrebbe in ipotesi potuto rivestire valenza probatoria limitatamente a tali indicazioni, ma non può certo contenere essa stessa l'attribuzione, ad opera del soggetto dichiarante, della qualità di erede, cioè di una qualità giuridica. Quest'ultima è desumibile unicamente dall'accertamento della sussistenza delle condizioni obiettive (rapporto parentale) specificatamente enunciate dalla legge, che – per

l'ipotesi in parola - le individua all'art. 572 c.c., escludendo testualmente dalla successione i parenti oltre il sesto grado (comma 2°).

L'esistenza del rapporto parentale e del suo grado (rispetto al de cuius) sono dunque elementi costitutivi della pretesa azionata in giudizio dagli attori, per i quali essi non hanno assolto all'onere probatorio a loro carico.

Ne discende il rigetto delle domande svolte dagli attori non solo in via principale, ma anche in via gradatamente subordinata, atteso che anche per le domande subordinate la loro legitimatio ad causam consegue alla pretesa qualità di eredi del de cuius.

Ritiene infine questo giudice che le espressioni contenute in comparsa di risposta e censurate dagli attori, che ne chiedono la cancellazione, non sembrano connotate da specifica intenzionalità offensiva nei confronti della controparte. Valutate nell'ambito delle enunciazioni contenute nell'intero atto in cui sono inserite, esse appaiono funzionali - pur nella "vivacità" dei toni - al contesto delle tesi difensive sostenute dalla convenuta e preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle allegazioni e delle pretese di quest'ultima.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate.

p. q. m.

Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta le domande svolte dagli attori e li condanna - in via tra loro solidale - a rimborsare alla convenuta le spese di lite, liquidate in € [REDACTED] = per spese, € [REDACTED] = per diritti ed [REDACTED] = per onorari, oltre spese generali forfetarie ed accessori di legge.

Milano, 10.01.06.

Il Giudice

U. L. Paulova

